

IMPRENDITORE

CODICE CIVILE ITALIANO

Art. 2082 del Codice Civile - Imprenditore

"È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi."

PROFESSIONALMENTE: in modo

abituale e continuato \Rightarrow NON OCCASIONALMENTE

ATTIVITA' ECONOMICA



economicità: coprire i costi
con i ricavi

È DIVERSO DA SCOPO DI LUCRO



realizzare utili da dividere tra i soci

ORGANIZZATA: coordinamento di
fattori produttivi (lavoro e capitale)

FINALITA': scambio / produzione di
beni o servizi

IMPRESA

Strettamente collegata alla definizione
di imprenditore

ATTIVITA' ECONOMICA ORGANIZZATA
DALL'IMPRENDITORE PER LA PRODUZIONE
O SCAMBIO DI BENI O SERVIZI

AZIENDA

CODICE CIVILE ITALIANO

Art. 2555 del Codice Civile - Azienda

"L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa."

l'azienda è il mezzo attraverso il quale
l'imprenditore svolge attività d'impresa

SOCIETÀ

CODICE CIVILE ITALIANO

Art. 2247 del Codice Civile - Contratto di società

"Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili."

SOCIETÀ DI PERSONE E DI CAPITALI

↓
i soci rispondono
illimitatamente e
solidalmente
per i debiti sociali

↓
i soci rispondono
limitatamente
alla quota
conferita

~~~~~  
la differenza sta nella responsabilità  
dei soci

### SOCIETÀ DI PERSONE

S.S.

S.N.C.

S.A.S.

### SOCIETÀ DI CAPITALI

S.P.A.

S.R.L.

S.A.P.A.